

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA E SANITARIA

Capo I

Deleghe in materia di procedimenti amministrativi

Art.1

(Delega al Governo per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 ~~dicembre~~ **agosto** 2024, uno o più decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie di cui agli articoli 2, 3 e 4 nonché in materia di autorizzazioni di polizia e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 2, 3 e 4:

a) ridefinizione, aggiornamento e semplificazione dei procedimenti e delle procedure amministrative, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e sulla piena attuazione dei principi di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e agli articoli 50, comma 2-ter e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) ~~semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali~~, accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività o che tra loro sono strettamente connessi o strumentale, riduzione del numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti ed unificazione degli atti autorizzativi e **degli altri titoli abilitativi**;

c) individuazione di termini ~~certi~~ **perentori**, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi o connessi;

d) semplificazione della normativa vigente, perseguendo l'unicità e l'univocità della disciplina applicabile a ciascun caso concreto e operando il necessario raccordo fra la nuova

normativa e quella preesistente, che, ove necessario, è espressamente abrogata o fatta oggetto di riordino;

e) adeguamento della regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea, senza introdurre disposizioni non necessarie e non previste dalla disciplina eurounitaria di riferimento;

~~f) armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle già vigenti, favorendo un'articolazione per settori omogenei;~~

⇒ f) limitazione, ove possibile, del ricorso a successivi provvedimenti attuativi;

⇒ g) utilizzo delle tecniche redazionali più appropriate al fine di garantire la massima comprensione della nuova normativa e dei connessi diritti e doveri da parte di cittadini e imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **che non è richiesta per l'adozione dei decreti legislativi in materia di autorizzazioni di polizia e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti**, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi di semplificazione nei settori farmaceutico, sanitario e delle disabilità, sono adottati nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti ai sensi del comma 1 e degli articoli 2, 3 e 4 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Il Governo, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, adotta entro il 31 ~~dicembre~~ **agosto** 2024 uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di semplificazione della disciplina regolamentare, anche al fine di adeguarla alla nuova disciplina di livello primario, attenendosi ai principi e ai criteri di cui al comma 2 e per i settori di cui agli articoli 2, 3 e 4, anche dei principi e criteri direttivi specifici ivi previsti.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le autorizzazioni adottate dalle Autorità di pubblica sicurezza di cui agli articoli 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Restano ferme, in ogni caso, le previsioni di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art.2

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi nel settore del turismo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive, prevedendosi, al fine di accrescere la concorrenzialità del settore e garantire l'ordinato funzionamento del mercato, che nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva sia in ogni caso compresa la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona e all'organizzazione congressuale;

b) semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un'unica comunicazione informatica, in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) semplificazione, d'intesa con le Regioni, delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività termale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevedendosi che tale rinnovo sia subordinato soltanto a un'autocertificazione all'uso rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell'impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell'autorità amministrativa competente secondo la normativa vigente.

Art. 3

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per le persone con disabilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi sanitari, **farmaceutici e per la condizione di disabilità** ~~della disabilità e farmaceutici~~, da parte dei cittadini e delle imprese;

b) ridefinizione, aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, in materia di autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie;

c) ridefinizione, aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità in materia di autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, nonché in materia di accesso alle prestazioni, programmi e servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa;

d) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche ed invalidanti **ed** eliminazione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti;

e) previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario di cui alla successiva lettera m), in relazione alle procedure di cui alla lettera c);

f) riduzione dei casi di esposizione fisica dei pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e **per le persone con disabilità** ~~i soggetti affetti da disabilità~~ riconosciuta;

g) previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali;

h) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e riconoscimento della precedenza nell'accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione;

i) semplificazione dei procedimenti per l'attivazione e l'esercizio delle misure di protezione giuridica per le persone con disabilità, nonché, in caso di assenza di tali misure di protezione, coinvolgimento delle persone di riferimento e che se ne prendono cura;

l) concentrazione di tutti i procedimenti connessi e conseguenti al riconoscimento della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, di malato cronico e raro, di persona con disabilità e di persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera b) della legge 22 dicembre 2021, n. 227

m) interoperabilità, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, dei dati, delle certificazioni e delle informazioni relative ai procedimenti connessi alla tutela della salute sia attraverso piattaforme digitali sia attraverso il fascicolo sanitario elettronico, con la previsione dell'integrazione dei documenti da parte delle Regioni all'interno del FSE e degli Enti locali dei vari servizi e prestazioni erogati, anche al fine di coadiuvare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di integrazione e di vita individuali, partecipati e personalizzati di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227 e gli interventi a sostegno dei caregiver familiari;

n) estensione dell'esenzione dal costo sul prodotto sostitutivo di un farmaco già esente, in caso di sua sostituzione, per indisponibilità o per diversa forma farmaceutica;

o) potenziamento della rete di distribuzione diretta del farmaco per le persone con patologie croniche e invalidanti;

p) semplificazione delle procedure di rilascio ed utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale, dei documenti di riconoscimento digitali e di identità digitali garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettuale, anche prive di figure di protezione giuridica.

q) semplificazione della ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici.

Art. 4

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nei settori farmaceutico e sanitario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) previsione della disciplina per la preparazione, produzione, prescrizione e utilizzo per singolo paziente di medicinali allergeni e i radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio;
- b) previsione della disciplina delle tariffe specifiche per le domande di AIC e di variazione all'AIC di medicinali allergeni e radiofarmaci;
- c) modifica della disciplina delle carenze dei medicinali attraverso una previsione che specifichi che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardano le singole confezioni di medicinali (AIC a nove cifre), per forma farmaceutica, dosaggi e pack size (e non l'intera AIC);
- d) incremento della sanzione comminata per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e pubblicazione da parte dell'AIFA di una "lista di medicinali critici" per i quali questa sanzione possa essere comminata;
- e) previsione che gli importi corrisposti a titolo di oblazione confluiscono nel bilancio dell'AIFA e possano essere utilizzati anche per lo svolgimento di iniziative di formazione ed informazione istituzionale sulla prevenzione e gestione delle carenze, conferendo una valenza etica e proattiva all'intero procedimento sanzionatorio;
- f) estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali già previste dalla legge n.69 del 2009, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio e ai provvedimenti ad essi correlati rilasciati dall'AIFA;
- g) implementazione del progetto di interfaccia unica S.U.Do.Co., prevedendo che allo stesso possano accedere le amministrazioni interessate ai rispettivi provvedimenti;
- h) implementazione della piattaforma informatizzata al fine di attuare la semplificazione delle procedure autorizzative delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale;
- i) semplificazione della procedura prevedendo la possibilità agli utenti registrati, accedendo **tramite portale imprese, di inserire autonomamente tutta la documentazione per le richieste autorizzative e di verifica annuale, nonché di seguire in tempo reale gli esiti dell'iter autorizzativo;**
- l) implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale, in modo semplice e sicuro, al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina, in corso di sviluppo;
- m) previsione di una gestione comune delle diverse banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell'ambito dei percorsi di accesso e valutazione multidimensionale; aggiornamento del flusso SIAD (Assistenza domiciliare), deputato alla raccolta informativa dell'assistenza dal setting domiciliare, poiché il sistema ad oggi considera solo gli accessi e gli interventi sanitari;
- n) previsione del trasferimento delle informazioni utili alla valutazione, presa in carico e assistenza, a tutti i soggetti sanitari, sociosanitari e sociali che si occupano del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell'assistenza, **nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.**

Art. 5

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per l'accesso ai servizi da parte di cittadini)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1-61 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione e per garantire ai cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro il ~~30 giugno 2025~~ **30 dicembre 2024**, uno o più decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure nei settori riguardanti le certificazioni digitali dell'anagrafe, i certificati di stato civile online, le notifiche digitali e l'identità digitale, la certificazione liste di leva, il domicilio digitale dei cittadini, le deleghe per l'accesso ai servizi online, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire, aggiornare e semplificare i procedimenti e le procedure amministrative, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e sul graduale superamento, abilitato dalla interoperabilità tra sistemi informativi, dell'autocertificazione, così da dare attuazione piena al principio di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, riduzione del numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti;

c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

d) semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi di interesse dei cittadini;

e) promozione della diffusione del cloud computing, mediante l'armonizzazione e l'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati;

f) ampliamento della disponibilità, dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione degli utenti;

g) assicurare, nel rispetto degli specifici obiettivi da attuare in regime di collaborazione, l'implementazione da parte delle amministrazioni della digitalizzazione dei

propri servizi, garantendo il controllo sull'attuazione e sull'impiego delle risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali;

h) favorire la diffusione della cultura digitale e la formazione delle competenze digitali nell'ambito dell'organizzazione e della disciplina del lavoro pubblico;

i) rendere effettivi gli obiettivi programmatici di semplificazione, innovazione tecnologica, trasparenza, qualità e accessibilità dei servizi ai cittadini ed alle imprese previsti nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nelle altre disposizioni legislative di settore;

l) individuazione delle norme da abrogare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

m) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e con i Ministri competenti per materia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Il Governo, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, adotta entro il ~~30 giugno 2025~~ **30 dicembre 2024** uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di semplificazione della disciplina regolamentare, anche al fine di adeguarla alla nuova disciplina di livello primario, attenendosi ai principi e ai criteri di cui al comma 2.

Capo II

Misure in materia di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria

Art. 6

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Dopo l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente:

«Art 50 -bis

(Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011 e al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze emanato di concerto con il Ministero della Salute del 3 dicembre 2020, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.
2. In alternativa al ricettario cartaceo di cui all'art. 50, commi 2 e seguenti, possono essere effettuate in formato elettronico le prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011.
3. All'articolo 45, al comma 6-bis, le parole "inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti "transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali".
4. All'art. 37 del R. D. 30 settembre 1938, n.1706, comma 1, lett. a), dopo la parola "spediscono," sono aggiunte le seguenti ", esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia,".
5. All'articolo 89, comma 4 sostituire le parole da "Il medico" al "paziente" con le seguenti "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome.»

Art. 7

(Misure di semplificazione dell'assistenza farmaceutica dei pazienti cronici)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 8

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409 dopo le parole "riabilitazione odontoiatriche" sono inserite le seguenti: "*L'odontoiatra può esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso*".

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.